

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VITA INDIPENDENTE “GESTIONE APPARTAMENTO PER DISABILI ADULTI DI BUTI”

CIG 8493968422

Capitolo 1 **Disposizioni generali**

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dell'“appartamento per disabili adulti” sito nel Comune di Buti, Via Gramsci n.72, struttura residenziale continuativa, a bassa intensità assistenziale, finalizzata alla coabitazione nonché a favorire le autonomie delle persone disabili inserite ai sensi dell' art. 22 comma 1, lettera b Legge Regione Toscana n° 41/2005 e del Regolamento 2/r/2018 Allegato B.

Il progetto è finanziato dalla SdS AVC/VDE ed inserito nel Piano Integrato di salute approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci n. 21 del 25.08.2020.

Il progetto riguarda la gestione completa dell'appartamento per 365 giorni annui e comprende:

- il coordinamento e la gestione del personale e delle attività collegate alla gestione del servizio (pulizie ambienti, spesa alimentare e supporto nella preparazione dei pasti, assistenza di base e supporto nelle attività della vita quotidiane, stimolo alla socializzazione nonché ad attività ricreative in sinergia con l'offerta del territorio);
- il pagamento del canone di locazione mensile dell'appartamento, di tutte le utenze e di tutti i beni materiali necessari al suo funzionamento (compreso gli alimenti per gli ospiti e gli operatori);
- le piccole manutenzioni.

Per una migliore consapevolezza nella predisposizione dell'offerta, i concorrenti sono invitati ad effettuare un sopralluogo dell'appartamento, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta. Per effettuare del sopralluogo i concorrenti potranno rivolgersi all'ufficio servizi sociali dell'Unione Valdera tel. 0587/299571 e-mail r.iorio@unione.valdera.pi.it

Art. 2 OBIETTIVO DEL PROGETTO

L'obiettivo del progetto è quello di offrire una soluzione residenziale continuativa finalizzata alla coabitazione e a favorire l'autonomia di persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale o in previsione del venir meno del sostegno familiare.

L'appartamento, che ha le caratteristiche strutturali della civile abitazioni e quelle relazionali di una comunità familiare, rappresenta il luogo ove si realizzerà il progetto di

vita indipendente delle persone che sarà redatto dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) in collaborazione con l'utente e la famiglia. L'inserimento degli utenti nel progetto sarà definito direttamente dai servizi socio-sanitari ASL preposti.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà perseguire i seguenti obiettivi nella gestione del servizio:

- supportare la persona disabile durante il percorso volto alla conduzione di una vita autonoma e indipendente dal contesto familiare;
- realizzare interventi mirati all'acquisizione di nuove autonomie e abilità, indirizzati ad una migliore integrazione sociale, valorizzazione delle competenze e promozione dell'inclusione sociale;
- organizzare attività secondo modalità personalizzabili al fine di favorire la partecipazione della persona accolta al progetto generale del servizio e al progetto assistenziale individuale;
- garantire la piena partecipazione degli utenti alle risorse e alle opportunità del territorio, con particolare riferimento al sistema della formazione professionale, del lavoro, al sistema delle risorse culturali, socio-ricreative e sportive;
- collaborare con l'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) alla verifica e valutazione dei progetti individualizzati.

Art. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

L'appartamento è destinato ad un massimo di 5 persone disabili adulte sole o comunque con una rete familiare incapace di garantire un supporto per la fase del "Dopo di noi", con disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, per i quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personalizzati improntati sul raggiungimento di una maggiore autonomia.

I soggetti destinatari sono disabili adulti in età dai 18 ai 65 anni, in carico ai servizi socio-sanitari della zona, residenti nel territorio della Valdera, che siano in grado di affrontare percorsi di rafforzamento della propria autonomia e indipendenza. E' ammessa la permanenza oltre i 65 anni di età ove possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi.

Art. 4 DURATA DELL'APPALTO

La durata della gestione del servizio è stabilita **in 3 anni con decorrenza dall'affidamento del servizio (previsto per il 1° gennaio 2021)**. L'appalto può essere rinnovato per un ulteriore triennio agli stessi patti e condizioni e se permarranno le condizioni del suo finanziamento.

In caso di indizione di nuova gara l'aggiudicatario resta comunque impegnato all'esecuzione del servizio, oltre la scadenza contrattuale, agli stessi patti e condizioni in essere salvo gli adeguamenti di legge, per il periodo necessario all'espletamento della procedura di gara relativa al nuovo appalto e fino alla data d'inizio del servizio stesso, anche da parte di altro soggetto.

Art. 5 FATTURAZIONE

Il servizio effettuato sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture posticipate. Le fatture saranno liquidate previa acquisizione del D.U.R.C. dalla stazione appaltante.

Il responsabile "Servizi sociali" dell'Unione Valdera dovrà attestare la regolare esecuzione del servizio, prima di procedere alla liquidazione delle fatture.

Capitolo 2
Descrizione delle prestazioni

Art. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE STRUTTURALI APPARTAMENTO

L'appartamento di Buti è in possesso dei requisiti previsti per una civile abitazione (ex art. 22 Legge Regione Toscana n° 41/2005 e Regolamento 2r/2018 Allegato B, art 22 comma 1, lettera b L.R. 41/2005) e presenta le seguenti caratteristiche strutturali: una superficie calpestabile di circa 100 mq, al piano terra di un immobile situato in Località Cascine di Buti. E' composto da: n. 2 camere doppie di 14 mq e una singola di 9 mq; un soggiorno - cucina (stanza polifunzionale) di circa 32 mq, n.2 servizi igienici di circa 6 mq ciascuno di cui uno per disabili con relativi disimpegni.

ATTIVITA' E PRESTAZIONI PREVISTE

La gestione del servizio risale al 2015 ed ha ospitato fino al 2018 n.4 donne disabili supportate dalla presenza di assistenti personali che ruotavano nelle 24 ore svolgendo soprattutto attività di monitoraggio, di stimolo dell'autonomia e alla socializzazione degli utenti.

Durante questa fase di sperimentazione è emersa la necessità di focalizzare maggiormente l'attenzione sull'autonomia dell'individuo e sulla capacità dello stesso di autodeterminarsi nell'ottica di aderire completamente ad un progetto di vita indipendente che preveda forme di co-housing svincolate dalla presenza di personale notturno stabile attivando invece un sistema di monitoraggio a distanza.

In termini generali dovrà essere garantito il pieno svolgimento del Progetto di Vita individuale formulato dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) per ciascun utente, garantendo la continuità dei percorsi di autonomia in tutte le fasi della giornata sia in termini di gestione degli ambienti di vita, di preparazione dei pasti, di igiene personale, ma anche di gestione delle relazioni sociali. A tal proposito dovranno essere effettuate uscite sul territorio mirate alla socializzazione e alla capacità di relazionarsi con il mondo esterno.

Il progetto tecnico dovrà prevedere soluzioni operative e organizzative che, a partire dalla centralità della persona disabile, creino le condizioni per una vita autonoma, anche se opportunamente supportata, secondo modalità legate non solo agli aspetti di natura socio-assistenziale ma, in generale, promuovendo i diversi aspetti del benessere, del rafforzamento della rete soggettiva della persona disabile, della sua capacità di fruire delle risorse, di sviluppare le sue abilità, al fine di prepararla a vivere per periodi più o meno lunghi della propria vita in maniera autonoma.

Il coordinatore del servizio in collaborazione con i servizi socio-sanitari ASL del territorio dovrà realizzare incontri *ad hoc* con le associazioni di volontariato che già da tempo collaborano con i servizi, realizzando attività a favore dei disabili. Tali associazioni potranno rappresentare una risorsa importante per l'efficacia del progetto.

Aree di attività in cui si dovranno impegnare i soggetti disabili con la supervisione dall'operatore che dovrà assicurarsi dell'effettiva realizzazione:

- acquistare i prodotti alimentari occorrenti e i prodotti per l'igiene personale e dell'ambiente;
- preparare i pasti;
- allestire la sala pranzo per i pasti;
- riassettare gli ambienti dopo i pasti;
- pulire la propria camera e gli ambienti comuni dell'appartamento;

- gestire in maniera autonoma il proprio tempo libero;
- prendersi cura della propria persona e della propria igiene;
- accogliere e gestire eventuali ospiti ed amici.

Il gestore del servizio dovrà in ogni caso garantire le seguenti prestazioni:

- coordinamento del servizio con le modalità indicate nel capitolato;
- supervisione alla pulizia degli ambienti e delle attrezzature, compreso l'acquisto dei prodotti per la pulizia;
- supporto concreto e accompagnamento alla spesa alimentare e all'acquisto dei prodotti per l'igiene personale degli ospiti;
- supporto nelle attività della vita quotidiana;
- stimolare gli utenti alla socializzazione nonché ad attività ricreative in sinergia con l'offerta del territorio. Accompagnamento anche fisico alle attività programmate;
- provvedere al pagamento del canone di locazione mensile e di tutte le utenze e di tutti i beni materiali necessari al suo funzionamento;
- effettuare piccole manutenzioni;
- assicurare assistenza notturna attraverso monitoraggio a distanza che garantisca un tempestivo intervento in relazione al bisogno assistenziale degli ospiti.

Competono al soggetto gestore, oltre alle spese per il personale, di cui al successivo capitolo, le seguenti ulteriori voci di spesa:

- affitto mensile dell'appartamento (quantificato in Euro 900,00 mensili dal mese)
- piccole manutenzioni dell'alloggio
- alimenti per garantire una dieta sana ed equilibrata alle persone ospiti
- prodotti per l'igiene personale degli utenti e dell'appartamento
- pagamento di tutte le utenze..

Il soggetto gestore dovrà inoltre :

- adottare un **regolamento interno** (*con disposizioni sulla tipologia di persone a favore delle quali l'attività è svolta, le prestazioni erogate, la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività, l'impiego di eventuali figure volontari in aggiunta alle figure professionali in organico, le modalità di corresponsione della retta o altra forma di contribuzione economica, i criteri e le modalità di ammissione delle persone in accordo con i servizi ASL l'organizzazione della vita comunitaria, le modalità di tenuta e conservazione della documentazione*);
- stipulare il **patto di convivenza fra inquilini** (che dovrà definire le regole di vita comunitaria e i diritti e doveri degli utenti inseriti);
- prevedere modalità specifiche per la registrazione degli ospiti in entrata ed in uscita e la presenza di una "cartella utente individuale" in cui devono essere conservate le indicazioni di carattere socio-sanitario;
- garantire la riservatezza rispetto alla gestione dei progetti di vita degli utenti;
- prevedere la programmazione periodica delle attività comuni;
- formulare progetti individualizzati in linea ed in base a quanto concordato con i servizi sociali in coerenza ai percorsi di autonomia programmati per gli utenti;
- assicurare la presenza sul servizio della seguente documentazione: a) cartella personale, nella quale dovrà essere conservato il progetto assistenziale individualizzato; b) documentazione di ingresso con indicazione dei dati anagrafici,

anamnestici, familiari, sanitari ecc, c) registro farmaci, d) registro presenze utenti, e) programmazione turni del personale con l'indicazione della mansione svolta e indicazioni di eventuali risorse volontarie integrative, f) registro delle consegne, g) tabella dietetica, h) documentazione amministrativa inerente il funzionamento della struttura.

Per tutto quanto eventualmente non contemplato nel presente articolo si rimanda alle disposizioni dell'Allegato B Regolamento 2r/2018.

Verifica dei progetti individualizzati.

Il Servizio Sociale dell'ASL valuterà la congruità dell'inserimento rispetto al progetto personalizzato e la sua effettiva efficacia in modo da poter realizzare le azioni di miglioramento necessarie. In seguito al buon esito dell'osservazione, verrà confermato l'inserimento dell'utente.

La verifica dei progetti individualizzati, alla luce anche del monitoraggio semestrale effettuato dall'educatore responsabile con le figure professionali coinvolte sul singolo caso, sarà poi realizzata con cadenza annuale all'interno della équipe UVMD (che prevede la compresenza di professionisti sanitari e sociali) attraverso specifici indicatori di valutazione.

L'aggiudicatario dovrà prevedere la documentazione idonea al monitoraggio dei progetti individualizzati e all'efficacia delle attività proposte per il raggiungimento degli obiettivi dei progetti stessi.

Verifica della soddisfazione

L'aggiudicatario dovrà garantire la verifica del gradimento del progetto da parte dei disabili coinvolti, e delle loro famiglie, attraverso forme di rilevazione di questionari di gradimento che garantiscano l'anonimato degli intervistati.

Capitolo 3

Norme sul personale

ART. 7 FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE E NORME GENERALI

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato con personale dotato dei requisiti di professionalità e di comprovata esperienza. L'équipe di lavoro del servizio oggetto dell'appalto, sarà formata da un educatore professionale, con funzioni di referenza e coordinamento del servizio, e da operatori addetti all'assistenza di base alla persona (ADB/OSA/OTA). L'educatore/coordinatore deve essere disponibile e facilmente rintracciabile al fine di poter intervenire per far fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti e/o dei familiari.

Figure professionali

Un **educatore professionale** con funzioni di coordinamento del servizio e in possesso di laurea di primo o secondo livello conseguite in corsi di laurea afferenti alle classi educative, sociali, pedagogico-educative, psicologiche (o titoli equipollenti riconosciuti da MIUR- l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso o dalla Gazzetta Ufficiale) e con formazione ed esperienza professionale adeguata allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. L'educatore dovrà svolgere un monte orario minimo pari a 22 ore e 30 minuti settimanali per 52 settimane annue per un totale di minimo 1170 ore annue, dovrà essere facilmente rintracciabile al fine di poter intervenire per far fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti e/o dei familiari. L'educatore avrà il compito di programmare e coordinare le attività della struttura, stimolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti educativi, perseguire le finalità generali del progetto di convivenza, curare i rapporti con il Servizio Sociale, provvedere all'integrazione con i

percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, effettuare un lavoro di rete sul territorio finalizzato a percorsi di integrazione della persona disabile nel contesto sociale di riferimento. L'educatore professionale dovrà presentare il *Piano Educativo Individuale* in cui dovranno essere indicati gli *obiettivi educativi* e alcune delle *azioni possibili* da mettere in atto al fine del raggiungimento degli obiettivi. L'educatore in condivisione con gli ospiti dell'appartamento e i servizi sociali ASL dovrà provvedere alla stesura del *Patto di convivenza* dell'appartamento, in cui saranno chiarite le regole di convivenza del gruppo. L'educatore dovrà proporre attività specifiche mirate, in linea con i progetti individualizzati dei soggetti, supportandoli e stimolandoli al confronto in un clima di rispetto reciproco.

Un **addetto all'assistenza alla persona** (con qualifica di ADB/OTA/OSA) che dovrà svolgere un monte orario minimo pari a 24 ore settimanali per 52 settimane annue per un totale minimo di 1248 ore annue. L'assistente dovrà provvedere a supportare gli ospiti: a) nella realizzazione delle pulizie dell'appartamento, b) nella programmazione/organizzazione dei pasti, secondo le differenti diete, c) nella pulizia degli indumenti e della biancheria, d) a tutto quanto sia necessario alla gestione della vita quotidiana.

FIGURA PROFESSIONALE	MONTE ORARIO ANNUO MINIMO
EDUCATORE PROFESSIONALE	1170
ASSISTENTE ALLA PERSONA	1248

L'offerta economica dovrà tener conto, oltre che del costo del personale, anche di tutte le altre voci relative a spese varie: alimenti, prodotti per l'igiene della casa e personali degli ospiti, utenze, piccole manutenzioni, spese di trasporto, affitto, ecc.

Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà:

- assumere formale impegno ad utilizzare gli stessi operatori attualmente già impiegati nel servizio,
- garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto;
- accertare l'idoneità professionale degli operatori e la loro competenza ed esperienza;
- assicurare la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per scritto;
- prevedere le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi;
- fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori impiegati con generalità, qualifiche, requisiti professionali e curriculum;
- garantire che gli operatori impiegati attuino le attività previste nel progetto individualizzato e rispettino le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, le norme sulla privacy e rispettino i programmi e gli indirizzi dei servizi oggetto d'appalto;
- sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata del Responsabile dei Servizi della stazione appaltante, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate;
- garantire che gli operatori impiegati nei servizi partecipino in orario di lavoro a momenti di aggiornamento, specifici alla materia dei servizi appaltati, d'intesa con l'Amministrazione appaltante.

Compete all'Ente aggiudicatario la verifica ed il controllo sull'attività svolta.

In orario di servizio il personale dovrà tenere un comportamento consono al ruolo svolto all'interno del servizio.

Le attività effettuate dovranno risultare da apposita documentazione tenuta presso le sedi di lavoro da parte dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna all'applicazione del contratto nazionale di lavoro e dei contratti specifici e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo assunti e del personale volontario, operante quest'ultimo nei limiti del comma 5, art. 2, L. 381/91. L'aggiudicatario, qualora faccia ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o a progetto, si impegna altresì ad applicare un trattamento economico assimilabile a quello del personale dipendente.

L'aggiudicatario è altresì tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo l'aggiudicatario deve fornire all'Amministrazione appaltante la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nell'espletamento dei compiti di cui al presente capitolato;

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati agli immobili, agli utenti partecipanti al progetto, nonché a terzi, in dipendenza dello svolgimento del servizio, esonerando da ogni responsabilità in proposito la Stazione Appaltante. Contro tali rischi l'aggiudicatario stipulerà apposite polizze assicurative .

L'aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente al Responsabile dei servizi della stazione appaltante individuato dall'Unione Valdera, tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione appaltante. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dall'aggiudicatario per le attività di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con l'Amministrazione appaltante, né possono rappresentare titolo per avanzare richieste per instaurare un rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.

L'aggiudicatario può avvalersi anche della collaborazione di personale che presta la propria opera a livello volontario purché in possesso dei requisiti professionali, esperienziali e delle competenze di cui al presente capitolato.

Capitolo 3 **Norme finali**

ART.8 VERIFICHE E MONITORAGGI

L'Amministrazione appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento e senza dovere alcun preavviso all'aggiudicatario, anche avvalendosi dell'opera di funzionari e consulenti, anche esterni alla propria struttura, azioni di verifica e controllo a scadenza periodica finalizzati a:

- a) controllare la corretta esecuzione del servizio e dell'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'aggiudicatario
- b) verificare efficienza ed efficacia
- c) valutare i risultati complessivi
- d) eseguire accertamenti su prodotti, attrezzature e macchinari impiegati per il servizio al fine di verificare la rispondenza a quanto dichiarato in offerta

e) accertare l'applicazione da parte dei dipendenti dell'Aggiudicatario delle norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza, fermo restando la responsabilità dell'Aggiudicatario stessa in merito all'osservanza delle medesime.

Gli incaricati dell'Unione Valdera che svolgono servizio di controllo sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze dell'Aggiudicatario, in assenza di comunicazione scritta all'Impresa stessa.

Il personale dell'Aggiudicatario non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dall'Unione Valdera.

All'aggiudicatario è riconosciuto il diritto di effettuare e di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su problemi o questioni pertinenti al servizio prestato.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l'aggiudicatario ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile della Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del medesimo, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dell'attività prestata inerenti all'oggetto del presente capitolato.

Il responsabile dei servizi di cui all'art. 7 del presente capitolato dovrà partecipare a periodici monitoraggi del progetto e compilare eventuali schede di monitoraggio su richiesta dell'appaltante.

ART. 9 PENALITA' E SANZIONI IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario nell'esecuzione dei servizi ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizi stessi.

Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario, i servizi non vengano realizzati secondo quanto previsto nel presente capitolato, in particolare per quanto attiene la conformità delle attività e la continuità del servizio, o qualora si sia verificato un comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento), la stazione appaltante ne chiederà spiegazione scritta all'aggiudicatario il quale, entro 5 giorni, dovrà presentare giustificazione scritta dimostrando la conformità del proprio operato.

Qualora l'aggiudicatario non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, la stazione appaltante potrà procedere all'applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 300,00 nonchè, in presenza di reiterazioni dei casi sopra descritti, o comunque di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti del presente capitolato, alla risoluzione della contratto.

Le penali vengono comunicate dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata. L'ammontare delle penalità accumulate sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'aggiudicatario, le prestazioni indispensabili per il regolare svolgimento del servizio resesi necessarie per inadempienza dello stesso.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 108:

- Quando accerta che comportamenti dell'aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.

- Su indicazione del responsabile del procedimento l'Amministrazione formula la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

- Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

- Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del programma, l'Amministrazione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

- Scaduto il termine assegnato, l'Amministrazione verifica, in contraddittorio con l'aggiudicatario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

- Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Notifica del provvedimento di risoluzione.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto predisposto dall'Organo competente e viene data comunicazione all'impresa con notificazione nelle forme di legge.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento avviene per trattativa privata, entro i limiti prescritti in economia, stante l'urgenza di limitare a conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 11 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro il termine perentorio comunicato dalla Stazione Appaltante, presentando tutte le certificazioni e documentazioni richieste dall'Amministrazione. La Stazione Appaltante potrà avviare il

servizio dopo lo svolgimento della selezione, anche prima della stipula della relativa convenzione, previo accertamento di tutti i requisiti richiesti per la stipula della stessa.

L'aggiudicatario dovrà presentare semestralmente una relazione dettagliata riassuntiva sull'attività svolta, ed un elaborato relativo alla rilevazione della qualità e della regolarità delle prestazioni rese, comprensivo della rilevazione della consistenza e della tipologia dell'utenza servita, della tipologia dei servizi prestati e dei risultati ottenuti;

L'aggiudicatario dovrà garantire entro 30 giorni dall'aggiudicazione almeno una sede organizzativa nel territorio della Provincia di Pisa, preferibilmente all'interno del territorio della zona Valdera. Tale sede deve risultare idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività.

L'aggiudicatario dovrà produrre, prima dell'inizio del servizio, tutti i documenti indicati dal bando di gara.

ART. 12 DANNI A PERSONE O COSE

L'Amministrazione appaltante resta del tutto estranea ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'aggiudicatario, il quale solleva l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale.

Art. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'aggiudicatario si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*),

Art. 14 ASSICURAZIONI E CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell'esercizio del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte della stazione appaltante. Prima dell'inizio dei servizi l'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti all'esecuzione del servizio, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso di somme che l'Unione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto ritenuto dall'Unione causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario deve versare all'atto della stipulazione del contratto il deposito cauzionale definitivo che sarà stabilito con riferimento al valore contrattuale al netto dell'IVA di legge e quindi nella misura indicata dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l'Unione. L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Unione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

ART.15 DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. La presente convenzione viene registrato in caso d'uso.

Le controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione sono di competenza del Foro di Pisa.

ART. 16 SPESE DI CONTRATTO

Tutte le eventuali spese di contratto, per diritti di segreteria, per copia di atti stampati e similari occorrenti per la fornitura del servizio e per la sua contabilizzazione sono a carico dell'aggiudicatario